

MalpensaNews

“Non serve nascondersi”: quando il diritto sfida l’intelligenza artificiale

Michele Mancino · Wednesday, October 1st, 2025

Il giornalista **Luca De Biase**, uno dei più grandi esperti di tecnologie digitali e già direttore di Nova24, sostiene che con le **nuove tecnologie** è meglio collaborare che combattere. È un suggerimento di buon senso che però deve fare i conti con la paura del nuovo che pure esiste.

In apertura del **convegno “Profili giuridici dell’intelligenza artificiale: problemi e opportunità”** che si è tenuto all’università Liuc di Castellanza, il rettore **Anna Gervasoni** è partita proprio da questa considerazione, esortando i presenti a «**non nascondersi dietro la paura del nuovo**». Del resto il cambio di passo dettato dall’IA è già avvenuto e con il tempo «**impatterà su tanti professionisti**». In questo passaggio **le università non possono limitarsi a guardare** ma devono dialogare con chi lavora ogni giorno, per preparare studenti e operatori legali al cambiamento.

Una consapevolezza che i **presidenti degli ordini degli avvocati di Busto Arsizio e Varese**, entrambi presenti in aula, hanno dimostrato di avere. «Siamo già oltre, non possiamo rimanere indietro» ha detto **Eliana Morolli**. Il tema dell’IA sarà infatti al centro del congresso nazionale degli avvocati di ottobre. **Carlo Battipede**, presidente dell’ordine degli avvocati di Varese, ha a sua volta sottolineato che «i problemi sono molti, ma le **opportunità non riusciamo neanche a immaginarle**».

CAPIRE LA TECNOLOGIA PRIMA DI NORMARLA

Ad aprire il convegno l’intervento del professor **Luca Mari – se incrociate un suo seminario andate ad ascoltarlo** – che, non essendo un giurista, ha portato uno sguardo diverso spostando l’attenzione dal diritto alla **natura stessa dell’IA**, affrontando il tema su un piano culturale con tanto di esperimento in diretta.

«Siamo davanti a un **cambio di paradigma**: macchine che non eseguono solo istruzioni ma apprendono». Citando **Ada Lovelace** e **Alan Turing**, ha spiegato che i **sistemi generativi mettono in crisi l’idea della parola** come dominio esclusivo dell’umano. La domanda se le macchine “pensino” è, per Mari, poco interessante. Ciò che conta è invece «il comportamento che esibiscono».

Mari ha dato un’indicazione importante ai giuristi riguardante **la definizione legale di intelligenza artificiale**. Definire l’oggetto di cui si tratta è molto importante, soprattutto per un giurista, e la definizione attuale rischia di essere troppo estesa, fino a comprendere “**qualsiasi software**”, con conseguenze sulla chiarezza normativa.

Molto meglio quindi l’espressione **machine learning**, macchine che apprendono, come dice il **matematico e medaglia Fields Pierre Louis Lions**.

PERCHÈ L'IA NON PUÒ SOSTITUIRE IL GIUDICE

Se si scende sul terreno della pratica forense, l'IA giuridica oggi è a un livello «buono ma non ottimale». La qualità delle risposte dipende dall'addestramento e dalle fonti, spesso non rigorose. **Fiorenzo Festi**, ordinario di diritto privato alla Liuc, ha sottolineato che **«nel diritto non esiste un ragionamento giusto: esistono ragionamenti più o meno convincenti»**.

Se spingiamo il limite dell'utilizzo dell'IA fino alla creazione di un **“giudice artificiale”**, quel limite viene anticipato dalla stessa legge. Festi ha infatti ricordato che **l'articolo 14 della nuova legge consente l'IA solo per supporto organizzativo e ricerca giurisprudenziale**, lasciando la decisione ai magistrati in carne ed ossa.

Inoltre una **legge ordinaria non potrebbe attribuire a una macchina la funzione giurisdizionale** senza modificare la Costituzione.

Nel caso di un **arbitrato** potrebbe accadere di affidarsi a un algoritmo, ma i problemi enormi sulla terzietà del giudizio rimarrebbero gli stessi: **prevedibilità, trasparenza, orientamenti politici e culturali impliciti nell'addestramento**. «Oggi accettiamo l'imprevedibilità dell'uomo; da una macchina pretendiamo coerenza e spiegabilità. Finché il giudice resterà un umano – ha precisato Festi – anche **l'avvocato non sarà sostituibile**, ma dovrà imparare a dialogare con strumenti digitali sempre più presenti» e potenti.

L'EUROPA DETTA LE REGOLE : L'AI ACT SPIEGATO AI GIURISTI

Alla base di tutta questa discussione c'è l'**AI Act europeo**. L'avvocato **Gaetano Vitellino**, ricercatore di diritto internazionale all'università Liuc, lo ha definito **«un impianto complesso e ambizioso»**, considerando i 113 articoli, i 13 allegati, cioè un sistema che unisce *hard law e soft law*, ovvero linee guida e codici di condotta.

Il punto di partenza non è dunque la legge italiana, ma quella europea che l'Italia ha recepito. «La normativa nazionale può muoversi solo negli spazi che Bruxelles lascia liberi». Secondo Vitellino, l'Unione Europea punta a esercitare un ruolo da **“superpotenza normativa”**, il cosiddetto **Brussels Effect**, con regole che gli operatori economici adottano anche fuori dall'Europa o, per meglio dire, **regole che rappresentano uno standard globale**.

Il regolamento **vieta pratiche considerate a rischio inaccettabile** (manipolazione, social scoring), **impone controlli stringenti sui sistemi ad alto rischio**, tra cui quelli per **l'amministrazione della giustizia**, e definisce **livelli di tutela graduati**.?Due i concetti chiave: **autonomia della macchina rispetto all'uomo e capacità inferenziale** (previsioni, raccomandazioni, decisioni).

Resta aperta però una domanda cruciale: **l'Unione Europea può regolare l'uso dell'IA nell'esercizio dei poteri sovrani, come la funzione giurisdizionale?**

Se la risposta è no, parte della materia resterà nella disponibilità dei legislatori nazionali.

DIRITTO D'AUTORE E RISCHIO DI APPIATTIMENTO

Su un terreno molto concreto si è mosso l'avvocato **Nicola Rondinone**, professore di diritto commerciale alla Liuc, che ha affrontato il tema del **diritto d'autore** (art. 25 della legge italiana). Due i punti principali: **la protezione delle opere generate con IA e l'addestramento dei modelli**. **Quando un contenuto è tutelabile?** Lo è se **c'è un contributo umano riconoscibile**. Pertanto testi o immagini interamente prodotti da una macchina restano fuori dal diritto d'autore.

L'estrazione di dati (text e data mining) è ammessa su opere liberamente accessibili o presenti in banche dati a cui si abbia accesso legale, ma ogni autore può opporsi contrattualmente. La vertità è che i controlli su questo terreno sono complessi e riutilizzare questi contenuti senza autorizzazione resta possibile.

Rondinone ha segnalato anche un effetto culturale ormai presente a più livello: un **conformismo crescente**. **Tesi e atti prodotti con IA tendono a somigliarsi**. C'è anche chi sostiene, con una punta di ironia, che non serve più dare voti a elaborati e tesi che sono scritti dall'IA, ma **avrebbe più senso giudicare il prompt degli studenti**, da cui dipende la risposta. L'avvocato rischia di «**diventare bravo a smanettare**» più che a **costruire argomenti originali**. Per difendere la creatività serve formazione solida e capacità critica.

L'USO NEGLI STUDI LEGALI: OPPORTUNITÀ E TRAPPOLE

Di pratica professionale e uso dell'IA ha parlato l'avvocata **Elena Falletti**, autrice di un testo molto interessante dal titolo “**Discriminazione algoritmica**”, edito da **Giappichelli Editore**, e docente di *Artificial Intelligence and Law* al corso di laurea di ingegneria alla Liuc. Falletti, che è ha uno sguardo scientifico sul mondo forense, ha spiegato che l'IA generativa è basata su **correlazioni statistiche e può “allucinare”**: «Non è un sistema esperto lineare, ma una scatola nera che produce risposte plausibili, non necessariamente corrette». Per questo motivo **l'articolo 13 della nuova legge prevede un ruolo solo di supporto**.

Falletti ha messo in guardia i presenti sul **danno reputazionale** citando un caso recente avvenuto al **Tribunale di Torino** (settembre 2025) dove un avvocato è stato sanzionato ex art. 96 c.p.c. **perché aveva depositato un atto generato male con IA**.

Il consiglio è scegliere strumenti affidabili, preferibilmente localizzati e in lingua italiana, informare il cliente sull'uso dell'IA, formarsi continuamente e **verificare sempre gli output** cioè i risultati sfornati dalla macchina.

Ci sono però anche **vantaggi concreti: supporto nella ricerca giurisprudenziale, analisi di grandi documenti (ad esempio estratti conto in cause di separazione), pianificazione delle fasi processuali, traduzione e sintesi di materiali complessi**.

Insomma, l'IA premia chi ha già competenza e spirito critico mentre può mettere nei guai chi la usa senza capire.

IL NODO PENALE: NORME FRAGILI E PROVE DIGITALI

La chiusura è stata affidata al penalista **Daniele Loglio**, che ha portato uno sguardo disincantato: «Il diritto penale nel digitale ha già mostrato i suoi limiti». I grandi scandali di **data breach** (violazione della sicurezza che, in modo accidentale o illecito, causa la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso a dati personali) e la nascita del GDPR (Regolamento generale sulla protezione dei dati) lo dimostrano: «Quando il penale fallisce, arriva la regolazione amministrativa. Anche oggi stiamo costruendo norme con i piedi d'argilla» ha avvertito **Loglio**.

La nuova legge introduce reati come la diffusione di **deepfake ingannevoli** (pena 1-5 anni) e **aggravanti per chi usa IA per commettere reati**. Ma definire la fattispecie richiamando l'**AI Act**, pensato per la regolazione del mercato, secondo Loglio, rischia di violare i principi di **tassatività e determinatezza**.

Sul fronte investigativo, ci sono strumenti che consentono **analisi massive di dati e intercettazioni**, molto utili alla difesa e alle indagini, ma pericolosi se basati su **sequestri “onnivori”**, privi di filtri e controlli, con l'effetto di riversare la vita digitale delle persone nelle mani delle autorità. Restano invece irrisolti nodi storici, quali: **giurisdizione, locus commissi delicti, regole di acquisizione e contestazione della prova**.

L'Unione Europea punta a guidare l'aspetto normativo, ma «serve maggiore precisione descrittiva e una vera risposta ai problemi strutturali del penale nel digitale» ha concluso Loglio.

Il pensiero agile di Pierre Louis Lions: “Non chiamatela intelligenza artificiale”

Benvenuti nell’era delle macchine che apprendono

“Non correggo più i compiti ma i prompt che i miei studenti danno a ChatGPT”

This entry was posted on Wednesday, October 1st, 2025 at 3:05 pm and is filed under [Economia, Scienza e Tecnologia](#)

You can follow any responses to this entry through the [Comments \(RSS\)](#) feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.